

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoro accessorio: indiscrezioni sul nuovo regime sostitutivo dei voucher lavoro

Gentile cliente, la informiamo che attualmente è allo studio la **reintroduzione di un regime per le prestazioni occasionali sostitutivo del lavoro accessorio**. La sua disciplina, al momento, è al vaglio delle camere e dovrebbe essere introdotta in occasione della conversione in legge del DL n. 50/2017 (la c.d. "manovra correttiva"). Ricordiamo che con il **DL n. 25 del 17.03.2017** è stata disposta **l'abrogazione totale della disciplina del lavoro accessorio**: a decorrere dallo scorso 17.03.2017 i datori di lavoro **possono accedere all'istituto solo con riferimento ai voucher già acquistati entro tale data, e solo fino al prossimo 31.12.2017**. Coloro che necessitano di prestazioni lavorative di carattere discontinuo, attualmente, possono utilizzare il **lavoro intermittente**: considerata l'elevata elasticità dell'istituto, può considerarsi lo strumento più idoneo per lo svolgimento di lavori occasionali, seppure con alcune criticità collegate a formalità e adempimenti del lavoro subordinato. **Il nuovo regime allo studio della Camera, invece, prevede un sistema simile al lavoro accessorio ma con maggiori vincoli**. Per le prestazioni di lavoro richieste dalle famiglie viene previsto il rilascio di un **"libretto di famiglia"**, mentre per quelle della aziende viene disciplinata la stipula di un **"contratto di prestazione occasionale"**. Viene introdotto, inoltre, un **limite di 5.000 euro sia in capo al prestatore che all'utilizzatore** ed un **compenso massimo di 2.500 euro per tutti i rapporti intercorrenti tra lo stesso prestatore e utilizzatore**. Con riferimento alla prestazione di lavoro, viene previsto un **massimale di 4 ore continuative nella giornata**. Di seguito forniamo le prime anticipazioni sul nuovo regime del lavoro intermittente allo studio delle Camere.

Premessa

Con il DL n. 25 del 17.03.2017 sono state introdotte **nuove disposizioni** che prevedono il **superamento del lavoro accessorio** (con abrogazione totale degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs.n.81/2015) e di alcuni aspetti della **responsabilità solidale negli appalti** per le **retribuzioni dei lavoratori**. Per effetto delle modifiche apportate, **a decorrere dallo scorso 17.03.2017 i datori di lavoro non possono più usufruire dei voucher per il lavoro accessorio, anche se potranno utilizzare quelli già emessi fino al 31.12.2017.**

In occasione della conversione in legge della manovra correttiva (DL n. 50/2017), il legislatore ha previsto l'introduzione di un **nuovo regime di lavoro occasionale sulla falsariga del precedente**. Nonostante siano previsti **maggiori adempimenti**, il nuovo regime potrà costituire sicuramente una **valida alternativa** al lavoro accessorio. Diversamente, i datori di lavoro dovranno accedere all'istituto del **lavoro intermittente**, che pur garantendo un buon grado di elasticità prevede tutti gli **adempimenti tipici del lavoro subordinato**.

Fino all'approvazione definitiva della legge di conversione del DL n. 50/2017, in ogni caso, i datori di lavoro che necessitano di prestazioni lavorative discontinue potranno accedere solamente ai seguenti istituti:

- **lavoro accessorio**, solo nel caso in cui **dispongano di voucher emessi fino al 17.03.2017** (quelli emessi in data successiva verranno annullati e rimborsati);
- **lavoro intermittente**, con regolare stipula di un rapporto di lavoro subordinato.


Uso dei voucher fino al 31.12.2017

Come detto, la disciplina del lavoro accessorio deve considerarsi **abrogata a decorrere dallo scorso 17.03.2017**. Il regime transitorio consente ancora alcune ipotesi di applicazione dell'istituto nel caso di **voucher richiesti fino alla data del 17.03.2017**.

In questo caso viene consentita la fruizione dell'istituto a condizione che le prestazioni vengano **eseguite entro il prossimo 31.12.2017**. In tal caso:

- il datore di lavoro che **fruisce del lavoro accessorio deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina**;
- il datore di lavoro deve **provvedere alle comunicazioni preventive previste dal D.Lgs.n.81/2015**.

I voucher rilasciati successivamente alla data del 17.03.2017 non potranno essere utilizzati ed il relativo importo verrà rimborsato al datore di lavoro all'INPS.



ATTENZIONE!

Secondo un chiarimento fornito dall'INPS, i c.d. **voucher per il baby sitting devono considerarsi tuttora validi.**

Le soluzioni alternative – il lavoro intermittente

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015 il **contratto di lavoro intermittente** può essere **concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente:**

- secondo le **esigenze individuate dai contratti collettivi;**
- anche **con riferimento alla possibilità di stipulare tale contratto in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.**

Il contratto di lavoro intermittente **può**, in ogni caso, **essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età**, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

LIMITI	
Ipotesi	Sanzione
Il lavoratore intermittente supera le 400 giornate di lavoro nell'arco di tre anni solari	Assunzione a tempo pieno e indeterminato
Superamento della soglia per il settore turismo, spettacolo e pubblici esercizi	Nessuna sanzione

Con riferimento a questa possibile soluzione alternativa, **l'istituto appare il più funzionale** (rispetto al lavoro a termine o alla somministrazione) **per rispondere alle esigenze collegate a mansioni discontinue ed occasionali.** La possibilità di **chiamare il lavoratore secondo le esigenze del datore di lavoro** consente, in buona sostanza, di colmare le necessità **caratteristiche del lavoro accessorio.** Si deve però specificare che sono previsti **adempimenti e oneri tipici del lavoro**

subordinato e che la stipula di tale rapporto prevede la disponibilità del lavoratore a coprire le esigenze saltuarie del datore di lavoro entro il periodo di tempo pattuito (a termine o a tempo indeterminato).

Pur **non apparendo perfettamente adatto** ai fini della sostituzione del lavoro accessorio, **l'istituto del lavoro intermittente presenta notevoli elementi di affinità al lavoro accessorio.**

LAVORO ACCESSORIO		
Copertura di esigenze occasionali	Adatto anche a mansioni occasionali, il contratto prevede in contropartita la disponibilità nel tempo del lavoratore	Si
Formalità a adempimenti	Tipici del lavoro subordinato	No
Determinazione della prestazione	Possibile determinare il contenuto della prestazione o le mansioni da svolgere	Si

Nuovo regime del lavoro accessorio (ALLO STUDIO DELLE CAMERE)

Come anticipato in premessa, in occasione della **conversione del DL n. 50/2017** viene prevista l'introduzione di un **nuovo istituto sostitutivo del lavoro accessorio**. La nuova disciplina, attualmente, prevede un **doppio binario**: una disciplina per le **prestazioni richieste dalle famiglie** ed una per le **prestazioni richieste da aziende e studi professionali** (con massimo 5 dipendenti).

La disciplina comune, in entrambi i casi, **prevede le seguenti limitazioni**:

- **5.000 euro** di compensi massimi in capo al **prestatore**;
- **5.000 euro** massimi in capo all'**utilizzatore**;
- **2.500 euro** massimi per le prestazioni tra **stesso prestatore e utilizzatore**.

Con riferimento alla prestazione viene stabilito che la **durata massima giornaliera è di 4 ore** (eccetto agricoltori), e in caso di **superamento del limite di 280 ore nell'anno civile** viene prevista la **trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato** (eccetto agricoltori e PA).

Per poter fruire delle prestazioni occasionali, secondo la nuova disciplina, occorrerà **registrarsi all'INPS**, dove verrà resa disponibile una **piattaforma informatica dove andranno svolti tutti gli adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro per quanto riguarda le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi**. Tra gli adempimenti viene prevista una **comunicazione preventiva da effettuare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione in cui dovrà essere indicato il compenso pattuito**.

FAMIGLIE

Con riferimento alle **prestazioni richieste dalle famiglie**, il nuovo istituto prevede l'acquisto obbligatorio di un **libretto nominativo prefinanziato denominato "libretto famiglia"**. Le mansioni che potranno essere svolte sono le seguenti:

- **lavori domestici;**
- **assistenza domiciliare;**
- **insegnamento privato.**

Con riferimento alla **retribuzione**, la somma netta al prestatore sarà di **10 euro all'ora per un costo complessivo di 12 euro** (1,65 euro per contributi INPS, 0,25 euro INAIL e 0.1 euro per il servizio) e verrà erogata direttamente dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione.

NUOVO LAVORO ACCESSORIO – FAMIGLIE	
Massimali	5.000 euro annui in capo al prestatore
	5.000 euro annui in capo all'utilizzatore
	2.500 euro per i rapporti tra gli stessi prestatori-utilizzatori
Prestazione	Durata massima giornaliera di 4 ore
Lavori ammessi	Lavori domestici
	Assistenza familiare
	Insegnamento privato
Esclusioni ambito applicazione	Nessuna
Retribuzione	Erogata dall'INPS entro il 15 del mese successivo.
Compenso orario	Netto prestatore 10 euro, costo totale 12 euro (1,65 euro per contributi INPS, 0,25 euro INAIL e 0.1 euro per il servizio).

NON FAMIGLIE

Con riferimento ad **aziende, studi professionali e altri soggetti diversi dalle famiglie**, la nuova disciplina prevede la possibilità di **accedere all'istituto solo con riferimento ai datori di lavoro con un massimo di 5 dipendenti**. Con riferimento alle **pubbliche amministrazioni** viene previsto che l'istituto può trovare applicazione con riferimento a progetti sociali, manifestazioni culturali, attività di solidarietà, attività di emergenza.

Vengono disciplinate, inoltre, le seguenti **esclusioni**:

- 1. imprese edili e affini;**
- 2. imprese agricole** (fatta eccezione per soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupato o titolari prestazioni integrative del salario o reddito);

3. appalti in generale.

I datori di lavoro che intendono accedere all'istituto, al contrario di quanto previsto con il lavoro accessorio, dovranno sottoscrivere un **"contratto di prestazione occasionale"** con il lavoratore.

NUOVO LAVORO ACCESSORIO – FAMIGLIE	
Massimali	5.000 euro annui in capo al prestatore
	5.000 euro annui in capo all'utilizzatore
	2.500 euro per i rapporti tra gli stessi prestatori-utilizzatori
Prestazione	Durata massima giornaliera di 4 ore (eccetto agricoltori)
	In caso di superamento del limite di 280 ore annuali trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto agricoltori e PA)
Lavori ammessi	Qualsiasi lavoro (per tutti i datori di lavoro diversi da PA)
	PA: progetti sociali, manifestazioni culturali, attività di solidarietà, attività di emergenza
Esclusioni ambito applicazione	Datori di lavoro con più di 5 dipendenti
	Imprese agricole (fatta eccezione per soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupato o titolari prestazioni integrative del salario o reddito)
	Imprese edili e affini.
	Appalti di opere e servizi
Retribuzione	Voucher presso poste, tabaccai e INPS
Compenso orario	Netto prestatore 10 euro, costo totale 12 euro (1,65 euro per contributi INPS, 0,25 euro INAIL e 0.1 euro per il servizio)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO